REPUBBLICA ITALIANA SENT 81/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Giovanni Comite	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60469** del registro di Segreteria, promosso da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H5010; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sebastiano Caruso (codice

fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

-appellante-

contro

XX XX, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Focherini;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- appellati-

per la riforma o per l'annullamento

della sentenza n. 77/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per le Marche, pubblicata il 27 settembre 2022 e notificata il 30 ottobre 2022;

Visto l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 14.5.2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, l'avv. Sergio Preden per l'appellante e l'avv. Lorena Carleo per XX XX;

Ritenuto in

FATTO

1. La sentenza n.77/2022 della Sezione territoriale per le Marche.

Con l'impugnata sentenza n. 77/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche accoglieva parzialmente il ricorso della ricorrente XX XX, rigettando la domanda relativa alla richiesta di accertamento del diritto a pensione dal 1.9.1994 e dichiarando irripetibili i ratei di pensioni corrisposti fino alla pubblicazione della sentenza n. 112/2012.

La sentenza rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dall'INPS nei confronti del MIUR -ordinatore secondario di spesa cui l'INPS aveva rivolto l'azione di rivalsa- in quanto diretta non nei confronti di parte attrice ma di altro convenuto e quindi ricondotta al diverso ambito di integrazione del contraddittorio e chiamata in garanzia del Miur.

Nel merito rigettava la prima domanda proposta dalla ricorrente volta al riconoscimento di una anzianità di servizio di 21,3 anni e quindi del diritto a pensione dal 1.9.1994 e accoglieva la richiesta volta alla dichiarazione di illegittimità della restituzione dell'indebito pari ad € 303.153,03, maturato sul trattamento provvisorio riconosciuto a settembre 1994, affermando la irripetibilità dello stesso sul presupposto che:

- l'indebito scaturisce da un contenzioso e non risulta nella specie applicabile, trattandosi di provvedimento provvisorio, l'art. 206 d.p.r. 1092/73 (disciplinante la revoca del trattamento pensionistico) mentre si applicano i principi affermati dalla sentenza delle SSRR n. 2/2012; nella specie manca il dolo della sig.ra XX XX, in quanto la stessa ha promosso l'azione nella convinzione che i servizi preruolo non erano stati considerati (di qui la sua

buona fede);

- l'errore dell'Amministrazione è emerso solo dopo la riliquidazione della pensione a seguito della sentenza n. 112/2012, tanto che l'Amministrazione ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto solo nel 2014 (al momento della revoca della pensione) e quindi solo dopo aver rivisto in *peius* il proprio precedente provvedimento (e quindi in sede di esecuzione della predetta sentenza);
- il decorso di un lungo lasso di tempo pari a 20 anni -tra il 1994 e il 2014- fa sì che non si possono ritenere ripetibili le somme erogate fino alla data di pubblicazione della sentenza 112/2012.

2. Atto di appello dell'INPS.

Avverso la richiamata sentenza n.77/2022 della Sezione territoriale per le Marche l'INPS ha proposto appello per i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973.

La sentenza del giudice di prime cure, nell' affermare l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla XX XX fino al gennaio 2012, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite n.7/2007 della Corte dei conti, errando in quanto la fattispecie in esame non rientra nell'art. 162 d.p.r. 1092/73 (che disciplina il conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva).

Nel caso di specie, infatti, dopo la liquidazione provvisoria, è emerso non un errore di calcolo incidente sulla misura del rateo pensionistico ma l'assenza del diritto a pensione, che comporta l'applicazione delle regole generali in materia di indebito civile.

b) Violazione dell'articolo 159 del codice di giustizia contabile e

dell'articolo 420 del codice di procedura civile.

Inoltre, la sentenza di primo grado ha assimilato la domanda di rivalsa dell'INPS nei confronti del MIUR alla domanda di chiamata in causa del terzo. Ad avviso dell'INPS, invece, si tratta di una domanda riconvenzionale e quindi il giudice di prime cure avrebbe dovuto obbligatoriamente differire l'udienza per poi decidere nel merito la domanda.

In ogni caso, sussiste la connessione tra domanda con cui la pensionata chiede di dichiarare l'irripetibilità di un indebito e quella con cui il convenuto - ordinatore secondario di spesa- chiede all'ordinatore primario di spesa - responsabile dell'errore che ha dato luogo all'indebito - di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli scaturenti dall'accoglimento della domanda principale.

3. Memoria della sig.ra XX XX.

In data 29.7.2024 la sig.ra XX XX si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione processuale della persona che agisce nel giudizio di appello in rappresentanza dell'INPS in quanto non risulta che il dott. Uselli abba la legale rappresentanza dell'INPS nonché il potere di rappresentare l'Ente e di nominare i difensori. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello per mancata formulazione delle conclusioni.

Nel merito sosteneva la correttezza della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'irripetibilità dei ratei pensionistici corrisposti dal 1994 al 2012, evidenziando che la ripetizione dell'indebito civilistico è soggetta, comunque, alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

In merito alla domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'INPS nei

confronti del Ministero dell'Istruzione, rilevava che l'INPS ha promosso in primo grado un'azione di rivalsa nei confronti del MIUR in modo da ottenere la condanna dello stesso nel caso di condanna dell'INPS.

Tuttavia, la sentenza n.77/2022 della Sezione territoriale per le Marche non contiene alcuna condanna a carico dell'INPS; pertanto, manca l'interesse di quest'ultimo essendo venuta meno la condizione dell'azione di rivalsa.

4. Udienza del 14.5.2025.

All'udienza del 14.5.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i rispettivi atti e conclusioni. L'avv. dell'INPS ha contestato l'eccezione concernente la validità della procura richiamando le decisioni della III sez. di appello nn. 280/22 e 25/2023 nonché l'art. 16 d.lgs. 165/2001. Inoltre, ha evidenziato che le conclusioni risultano formulate nell'atto di appello sia pure sinteticamente. Nel merito ha sostenuto l'assenza di un rapporto di lavoro assicurabile e quindi l'insussistenza di un indebito pensionistico data la mancanza del diritto a pensione, richiamando la sentenza n. 9963/2007. L'avv. Lorena Carleo, per delega dell'Avv. Focherini per XX XX, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L' appello va dichiarato inammissibile.

2. In via preliminare, il Collegio rileva che l'appello è stato notificato al MIUR, in persona del Ministro, che non risulta costituito; per cui, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la contumacia.

3. Le eccezioni sollevate da parte appellata non sono meritevoli di

accoglimento.

Nello specifico, posto che l'art. 16 del d.lgs. 165/2001 conferisce ex lege ai Direttori Generali il potere di promuovere e resistere alle liti, la procura speciale alle liti presente in atti soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (cfr Sez. III centrale di Appello n. 280/2022; 25/2023; Cass. SS.UU. 15476/21). Quanto alla asserita mancata formulazione delle conclusioni, l'appello è conforme all'art. 190 c.g.c. e all'art. 86 c.g.c. richiamato dall'art. 190 comma 1 c.g.c.

Invero, l'atto di appello si articola due motivi.

3.1 Il motivo di appello, per essere specifico, deve necessariamente essere conclusivo, ovvero rapportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado con necessaria indicazione del suo riesame e, quindi, dell'esito di esso e, dunque, di una conclusione (cfr. art. 190 comma 2 c.g.c.).

Ne consegue che, con riferimento alla prescrizione dell'art. 86, comma 2, lett. e) c.g.c. riguardo alle conclusioni, non essendo prevista l' inammissibilità, si deve ritenere che essa sia già immanente a quella della specificità, di modo che la valutazione sull'esistenza delle conclusioni in ordine alla postulazione dell'esito dell'appello sulla sentenza di primo grado si risolve in quella sottesa dall'apprezzamento del rispetto della specificità prevista nell'art. 190 c.g.c.

L'applicazione alla valutazione della specificità del criterio della idoneità al raggiungimento dello scopo comporta, in conseguenza, che, in assenza formale di una parte conclusiva dell'atto di appello, riassuntiva delle conclusioni riguardo all'incidenza sulla sentenza di primo grado, è possibile desumere le stesse dalla considerazione analitica o complessiva dei motivi

(Corte di cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 ottobre - 15 novembre 2013, n. 25751).

4. Il primo motivo di appello.

4.1. Il Collegio deve rilevare che il primo motivo di impugnazione è rappresentato dalla contestazione che il Giudice di primo grado a fondamento della decisione ha richiamato i principi sanciti dalle Sezioni Riunite della Corte con la sentenza n. 7/2007 ed ha poi osservato che «*nel caso in esame va rilevato che non risulta sussistere alcun dolo in capo all'interessata, posto che l'errore è imputabile in origine all'amministrazione e che nel contenzioso instaurato e definito con sentenza n. 112/2012 la ricorrente e la propria difesa legale erano assolutamente convinti che i servizi preruolo non fossero stati considerati tanto che ne chiedevano il riconoscimento, mentre l'amministrazione li aveva già considerati. Sussiste pertanto una evidente buona fede nella percezione della pensione, ritenuta errata per difetto e non impugnata sotto il profilo oggi rilevante, emerso solo a seguito della riliquidazione della pensione conseguente alla decisione n. 112/2012*». Nell'osservare che: *"i fatti di causa sono caratterizzati dall'emergere, in data posteriore alla liquidazione provvisoria, non già di un errore di calcolo di essa, incidente sulla misura del rateo, bensì della totale assenza del diritto a pensione"* l'INPS ha affermato che la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.7/2007 non andrebbe applicata in quanto nella fattispecie oggi al vaglio non v'è alcuna successione fra una pensione provvisoria ed una pensione definitiva.

Tanto premesso, va preliminarmente osservato che, a norma dell'art.170,

comma 1, c.g.c., *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto"*.

A tal fine, si richiamano i principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti, nella sentenza n.10/QM/2000 con riguardo all'analoga previsione di cui all'art.1, comma 5, del decreto-legge n.453/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, sulla distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto di seguito indicata:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue, in via immediata, la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente;

d) le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *"dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di*

comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un *"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",* logico e consequenziale, *"a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi"* (Cass. n. 25702/2020).

La limitazione dell'ambito dell'appello in materia pensionistica va, peraltro, coordinata con le disposizioni che prevedono l'obbligo di motivare le sentenze, per cui configurano violazione di legge, come visto, sia la radicale mancanza di motivazione, sia la presenza di una motivazione solo *"apparente"* ovverosia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* perché tra loro inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili.

Giova, altresì, richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, per il quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione.

Ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico che l'ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, teso ad

ottenere una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (v. Cass. SS.UU. n.24148/2013).

Va rammentato che, secondo la univoca giurisprudenza contabile:

- "*il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia di merito…*
- *Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento …" (Cass., Sez. Lav. n. 9091 del 22.04.2014). Le medesime considerazioni sono state ribadite anche nel caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. civ. Sez. I, n. 2631 del 04.03.1993)"* (Corte dei conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 54 del 24/01/2023).

Tanto premesso, osserva il Collegio che con lo strumento di impugnazione l'appellante INPS, in realtà, mira surrettiziamente a reintrodurre un riesame dei fatti già vagliati nel corso del primo grado del giudizio.

Con riferimento alla fattispecie all'esame, a giudizio del Collegio, appare, infatti, evidente che l' impugnata sentenza sia ben motivata risultando che il Giudice di prime cure abbia svolto una disamina sufficientemente approfondita della fattispecie per cui è causa facendo applicazione della giurisprudenza delle SSRR in tema di indebito pensionistico, citando le SSRR 7/2007 e 2/2012, non potendosi applicare l'art. 206 d.p.r. 1092/73, trattandosi

di provvedimento provvisorio di pensione e valutando con ampia motivazione tutte le circostanze in fatto che escludono la sussistenza del dolo in capo alla pensionata.

Peraltro, nella stessa sentenza si afferma che:

"l'errore è imputabile in origine all'amministrazione e che nel contenzioso instaurato e definito con sentenza n. 112/2012 la ricorrente e la propria difesa legale erano assolutamente convinti che i servizi preruolo non fossero stati considerati tanto che ne chiedevano il riconoscimento mentre l'amministrazione li aveva già considerati.

Sussiste pertanto una evidente buona fede nella percezione della pensione, ritenuta errata per difetto e non impugnata sotto il profilo oggi rilevante, emerso solo a seguito della riliquidazione della pensione conseguente alla decisione n. 112/2012.

La restituzione è del resto stata chiesta solo nel 2014 in sede di esecuzione della decisione, dopo che la stessa amministrazione ha rivisto in pejus il proprio provvedimento ed escluso l'applicazione dei periodi preruolo".

Atteso quanto sopra riportato, il Collegio non vede in quali termini possa prospettarsi la violazione e falsa applicazione dell'articolo 162 del d.P.R. n. 5 1092/1973, sulla cui interpretazione si sono pronunciate le SSRR con le sentenze 7/2007 e 2/2012, citate nella sentenza di primo grado.

Invero, la doglianza dell'appellante INPS non verte sulla *quaestio iuris* in quanto, in sostanza, si lamenta un erroneo apprezzamento del giudice sui fatti della causa.

Ne consegue che il vizio eccepito in appello è dunque inquadrabile in un tipico

errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 170 c.g.c.

La gravata sentenza, invece, presenta una motivazione ampia ed esaustiva in riferimento alla valutazione di esclusione dei presupposti di ripetibilità dell'importo dedotto, fondata sulla lettura della documentazione in atti. L'ordito motivazionale della sentenza impugnata deve ritenersi esente da vizi, in quanto supportato da un percorso argomentativo logico, coerente e privo di apparenti contraddizioni.

L'appello, quindi, si appalesa inammissibile perché le doglianze dell'appellante solo apparentemente riguardano la violazione di norme attenendo, in concreto, ad una questione di fatto, ossia all'apprezzamento della situazione di fatto compiuto dal giudice di prime cure circa la configurazione dell'indebito, implicando una rivalutazione delle circostanze di fatto che concernono la valutazione dell'affidamento di parte appellata e che ad avviso del giudice di primo grado consentono di ritenere la sussistenza della buona fede, giustificando l'irripetibilità dello stesso.

4. Anche secondo motivo -riguardante la domanda riconvenzionale trasversale proposta in primo grado dall'INPS nei confronti del Ministero- è parimenti inammissibile. L'art. 159 c.g.c. richiama l'art. 418 c.p.c. ma tale norma si applica alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della parte ricorrente, ipotesi diversa dalla domanda di rivalsa dell'INPS. Il giudice può quindi anche rifiutare di fissare una nuova prima udienza per consentire la citazione e la costituzione del terzo, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata

del processo intrinseci ad ogni sua scelta dopo la novella dell'art. 111 Cost. del 1999, considerate anche le particolari esigenze di celerità del processo pensionistico positivizzate nel codice di giustizia contabile (sez. giur. Veneto 19/2018). Tale valutazione sul fatto rende inammissibile il motivo di appello esulando dall'ambito applicativo del giudizio di appello in materia pensionistica.

In conclusione, l'appello, per le suesposte motivazioni è inammissibile perché volto al riesame di questioni di fatto.

5. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. le spese di difesa sono compensate. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la loro gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

DICHIARA L'APPELLO INAMMISSIBILE

con compensazione delle spese legali.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2025.

Il Relatore	Il Presidente
Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

Il dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28/05/2025

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28/05/2025

Il dirigente

f.to digitalmente